

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 852

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARRA e GUBBINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

Norme in favore dei giovani. Istituzione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali della gioventù, nonché del Dipartimento per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si fonda sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile istituita, nel corso della X legislatura, con delibera della Camera dei deputati in data 1° giugno 1988 e che ha presentato la propria relazione conclusiva il 29 marzo 1991.

A tale relazione si rinvia per la esposizione in dettaglio delle risultanze emerse dai lavori della Commissione. L'iniziativa legislativa che qui si propone intende essenzialmente affrontare due delle più urgenti esigenze individuate nel corso dell'inchiesta parlamentare: quella della rappresentanza giovanile e quella del coordinamento delle politiche a favore dei giovani.

Per quanto concerne il problema della rappresentanza, il disegno di legge configura un articolato reticolo di organi rappresentativi delle realtà associative giovanili che dal livello locale a quello nazionale costituiranno un'importante sede per intensificare e concretizzare quel dialogo tra istituzioni e mondo giovanile che appare attualmente in grave crisi. Le soluzioni che si è cercato a tal proposito di delineare tengono conto della doppia esigenza da un lato di assicurare il più ampio spazio possibile alla libertà di scelta dei giovani, quanto alle modalità di organizzazione della rappresentanza, senza dannosi irrigidimenti burocratici; dall'altro di rispettare pienamente l'autonomia costituzionalmente garantita di enti locali e regioni, per quanto concerne la definizione dei termini di incidenza delle istanze emergenti dagli organi di rappresentanza giovanile all'interno del processo politico decisionale dell'ente. Si è così prevista a favore degli istituendi Consiglio nazionale e consigli regionali

della gioventù un'ampia libertà statutaria, mentre per la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa degli enti locali si prospetta l'attivazione degli istituti, di grande potenzialità democratica, previsti dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sul nuovo ordinamento delle autonomie locali. In ambito regionale spetterà invece alla legge regionale determinare le modalità di acquisizione alla regione dei pareri e delle proposte dei consigli regionali della gioventù, nonché le altre attribuzioni da riconoscere ai consigli in materia di politiche giovanili.

Per quanto riguarda la configurazione istituzionale degli strumenti d'intervento a livello centrale, l'idea di fondo che ispira le norme previste dalla presente proposta si basa sul riconoscimento della necessità di garantire, per l'attuazione di un'efficace politica a favore dei giovani, non tanto interventi straordinari o aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti, quanto un reale coordinamento dell'attività svolta in questo campo dalle varie amministrazioni statali. La responsabilità del coordinamento della politica generale del Governo a favore dei giovani è attribuita, dal provvedimento che si propone, al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale a tale scopo di un Dipartimento per le politiche giovanili istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per la raccolta e la diffusione dei dati concernenti la condizione giovanile e per la verifica dell'efficacia delle politiche poste in atto nel settore si prevede inoltre l'istituzione presso il Dipartimento di un apposito osservatorio.

A queste strutture di supporto sono affidati importanti compiti di elaborazione e coordinamento degli interventi definiti nel programma pluriennale a favore dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giovani di cui il disegno di legge prevede l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e a cui dovranno armonizzarsi analoghi programmi definiti dalle regioni.

Si dà qui di seguito una succinta illustrazione delle singole disposizioni del disegno di legge.

Con l'articolo 1 sono definiti i principi generali degli interventi da porre in atto da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la promozione delle politiche giovanili. Di particolare rilievo il principio definito dal comma 3, a norma del quale le iniziative assunte ai sensi della legge che qui si propone si rivolgono, salvo che non venga diversamente disposto in relazione alla natura dei singoli interventi, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Con l'articolo 2 si prevede la più ampia valorizzazione, attraverso gli istituti definiti dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della partecipazione dei giovani alla vita amministrativa degli enti locali.

L'articolo 3 detta le norme relative alla istituzione presso ciascuna regione di un consiglio regionale della gioventù, rappresentativo della realtà associativa giovanile organizzata per svolgere attività di impegno politico, culturale o sociale, attiva in ambito regionale. Il consiglio approva a maggioranza qualificata il proprio statuto, con cui definisce la propria composizione ed organizzazione interna, nonché le procedure per il suo rinnovo le norme relative ai criteri di ammissione di nuove associazioni. La legge regionale determina, invece, le modalità di acquisizione dei pareri e delle proposte del consiglio giovanile da parte della regione, nonché le altre attribuzioni che ciascuna regione vorrà riconoscere al consiglio in materia di politiche giovanili. A fini di garanzia, è prevista l'istituzione di un albo regionale delle organizzazioni giovanili in possesso dei requisiti minimi indicati al comma 2.

L'articolo 4 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nel disegno di legge.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Consiglio nazionale della gioventù, dotato di autonomia statutaria analoga a quella riconosciuta ai consigli regionali della gioventù. I compiti del suddetto organo consistono nell'espressione di pareri sugli schemi delle iniziative legislative governative in materia di politiche giovanili, sulle altre questioni ad esso sottoposte dal Governo nonché sullo schema di programma pluriennale a favore dei giovani, previsto dall'articolo 8 del disegno di legge. Il Consiglio nazionale della gioventù ha inoltre il compito di elaborare rapporti e formulare proposte al Governo sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel settore.

L'articolo 6 provvede all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per le politiche giovanili, quale struttura di supporto posta a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della politica generale del Governo a favore dei giovani. Tra le funzioni attribuite al nuovo Dipartimento vanno segnalate quelle, già ricordate, relative alla raccolta e alla diffusione dei dati relativi alla condizione giovanile: a tale scopo è prevista (articolo 7) l'istituzione presso il Dipartimento di un osservatorio per la condizione giovanile e la costituzione di una banca-dati accessibile al pubblico.

L'articolo 7 prevede, inoltre, in questo quadro, la definizione di un apposito progetto da inserire, a cura dell'ISTAT, nel programma statistico nazionale.

L'articolo 8 detta le modalità di definizione e i contenuti di massima del programma pluriennale a favore dei giovani. L'attuazione del programma si propone il duplice obiettivo di definire *standard* minimi omogenei su tutto il territorio nazionale per l'azione amministrativa nei settori di interesse per la condizione giovanile (scolarizzazione, salute, inserimento sociale e lavorativo, eccetera) e di rendere al contempo possibile una coordinata concentrazione degli interventi a favore di aree regionali o subregionali riconosciute come contrassegnate da fenomeni di particolare disagio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giovanile. Da segnalare, rispetto ai consueti strumenti di programmazione, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo in questione, che prevede, per la realizzazione dei progetti da includere nel programma, il ricorso di norma agli ordinari stanziamenti di bilancio: viene così confermato uno dei principi ispiratori del provvedimento, che prospetta non tanto interventi aggiuntivi, quanto una migliore e più integrata utilizzazione delle risorse già disponibili. Nella medesima logica si pone anche la norma di cui al comma 6, che prevede l'esercizio dei poteri attribuiti al commissario del Governo nella regione dall'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il coordinamento e la verifica dell'azione amministrativa di attuazione del programma.

L'articolo 9 prevede l'adozione da parte di ciascuna regione di un programma triennale di interventi a favore dei giovani, da definirsi in armonia con quanto previsto dal programma nazionale ed articolato in progetti di intervento nei settori, tra quelli ricadenti nelle competenze regionali, di maggiore interesse per la condizione giovanile.

L'articolo 10 determina il contributo che - con proprio decreto - il Presidente del Consiglio dei ministri eroga al Consiglio nazionale della gioventù.

L'articolo 11 provvede, infine, alla copertura finanziaria del disegno di legge, disponendo l'utilizzazione a tal fine per gli anni 1994, 1995 e 1996 dell'accantonamento di parte corrente previsto nella legge finanziaria 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche dei giovani, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano la propria azione al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico; favoriscono e promuovono l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono, salvo che non venga diversamente disposto in relazione alla natura dei singoli interventi, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

*(Partecipazione dei giovani
alla vita amministrativa degli enti locali)*

1. Nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative tra i giovani, i comuni promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani all'amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile.

2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono, secondo quanto stabilito dagli statuti degli enti

locali, alla formazione di organismi rappresentativi a carattere permanente, anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono pareri e formulano proposte alle amministrazioni comunali nelle materie definite dagli statuti stessi o da successivi regolamenti.

3. Le amministrazioni comunali e provinciali garantiscono alle associazioni giovanili, anche se a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi del comune e della provincia ed assicurano la fruizione di locali idonei, ivi compresi gli edifici scolastici, sulla base di criteri stabiliti dall'ente locale competente, di intesa con gli organi scolastici interessati.

Art. 3.

(Consiglio regionale della gioventù)

1. Il consiglio regionale della gioventù è composto dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio regionale, dai rappresentanti degli organismi costituiti presso i comuni e le province compresi nel territorio regionale, nonchè da una rappresentanza dei giovani di leva eletti nei consigli intermedi di rappresentanza, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella legge regionale di cui al comma 2, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della costituzione del consiglio di cui al comma 1, il presidente della regione istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili che intendono essere rappresentate nel consiglio. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'albo e per la partecipazione al consiglio della gioventù dei rappresentanti degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono stabiliti con legge regionale. Per l'iscrizione nell'albo, le associazioni devono comunque possedere i seguenti requisiti:

a) presenza significativa dell'associazione nel territorio regionale;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) costituzione dell'associazione da almeno un anno;

c) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

d) finalità politica, culturale o di impegno sociale e specificità giovanile chiaramente indicate nella denominazione ovvero nello statuto, con il limite di età degli aderenti non superiore al trentesimo anno.

3. Il presidente della regione convoca il consiglio della gioventù e ne presiede la prima seduta, immediatamente dopo la sua costituzione.

4. Il consiglio della gioventù adotta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, uno statuto contenente le norme relative all'attività e organizzazione interna del consiglio, i cui membri non possono superare il limite di età di cui al comma 2, lettera d), le procedure per il suo rinnovo, nonché le norme relative ai criteri di ammissione di nuove associazioni che devono comunque possedere i requisiti previsti dal medesimo comma 2.

5. La legge regionale determina le modalità di acquisizione dei pareri e delle proposte del consiglio della gioventù all'amministrazione regionale nonché le altre attribuzioni riconosciute al consiglio in materia di politiche giovanili.

6. Il presidente della regione provvede ad assicurare adeguata pubblicità in ambito regionale a quanto previsto dalla presente legge e dalle leggi regionali di cui ai commi 2 e 5, promuovendo la più ampia partecipazione al consiglio della gioventù.

7. In caso di mancato adempimento da parte della regione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine di sei mesi per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su deliberazione del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, alla nomina di un commissario *ad acta*.

8. I consigli regionali della gioventù utilizzano servizi e locali messi a disposizione dalla regione.

9. Il presidente della regione eroga annualmente al consiglio della gioventù le

somme necessarie al suo funzionamento nell'ammontare definito dal decreto di ripartizione di cui all'articolo 10. Il consiglio della gioventù approva annualmente il proprio bilancio, che viene allegato al bilancio della regione.

Art. 4.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge. Provvedono, secondo i principi di cui all'articolo 3, alla istituzione di un apposito organismo rappresentativo delle associazioni giovanili attive nel territorio regionale.

Art. 5.

(Consiglio nazionale della gioventù)

1. È istituito il Consiglio nazionale della gioventù con il compito di:

a) esprimere pareri sugli schemi di progetti di legge in materia di politiche giovanili e su ogni altro oggetto che sia sottoposto al suo esame da parte del Governo;

b) esprimere il parere sul programma di cui all'articolo 8;

c) elaborare rapporti e formulare proposte al Governo sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel campo delle politiche giovanili. I suddetti rapporti e proposte sono riportati in allegato alla relazione di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei consigli regionali della gioventù, o degli altri analoghi organi rappresentativi istituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle associazioni giovanili a carattere nazionale iscritte nell'albo nazionale di cui al comma 3 e da una rappresentanza dei giovani di

leva eletti nel Consiglio centrale di rappresentanza.

3. Ai fini della costituzione del Consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili operanti in ambito nazionale e che intendono essere rappresentate nel Consiglio. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'albo e la partecipazione al Consiglio nazionale dei rappresentanti dei consigli regionali della gioventù sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da assicurare un adeguato bilanciamento tra la rappresentanza di derivazione regionale e quella nazionale. Le norme relative all'iscrizione nell'albo dovranno in ogni caso prevedere la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) presenza dell'associazione in almeno metà delle regioni;
- b) costituzione dell'associazione da almeno due anni;
- c) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;
- d) finalità politica, culturale o d'impegno sociale e specificità giovanile chiaramente indicate nella denominazione ovvero nello statuto, con il limite di età degli aderenti non superiore al trentesimo anno.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio nazionale della gioventù e ne presiede la prima seduta.

5. I membri del Consiglio nazionale della gioventù non possono superare il limite di età di cui al comma 3, lettera *d*), e durano in carica tre anni. Il consiglio elegge nel proprio seno gli organi direttivi. Adotta, altresì, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, lo statuto contenente le norme relative alla propria attività ed organizzazione interna, le procedure per il suo rinnovo, nonché le norme relative ai

criteri di ammissione di nuove associazioni, che devono comunque possedere i requisiti previsti al comma 3.

Art. 6.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del Dipartimento per le politiche giovanili)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la politica generale del Governo a favore dei giovani, da attuarsi mediante il programma di cui all'articolo 8 e gli altri strumenti previsti dalla presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Dipartimento per le politiche giovanili.

3. Il Dipartimento per le politiche giovanili opera per l'esplicazione dei seguenti compiti:

a) predisposizione del programma nazionale di interventi a favore dei giovani;

b) verifica del grado di realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 8;

c) indicazione, tramite rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente ai diversi settori legislativi, delle incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione delle politiche giovanili, e segnalazione delle modifiche ritenute opportune;

d) esercizio delle funzioni connesse all'istituzione ed alla tenuta dell'albo nazionale delle associazioni giovanili di cui al comma 3 dell'articolo 5;

e) promozione di studi e indagini sulla condizione giovanile, con predisposizione di appositi programmi su scala nazionale;

f) raccolta e diffusione mediante istituzione di una apposita banca dati accessibile al pubblico, delle informazioni concernenti la condizione giovanile, la legislazione di particolare interesse per i giovani, nonché gli studi e le ricerche sull'argomento, anche raccordandosi con le analoghe iniziative provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 9;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) predisposizione di schemi di iniziative legislative riguardanti l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, l'associazionismo e il volontariato giovanile, lo sport e il tempo libero;

h) svolgimento di attività connesse con l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori che interessano la condizione giovanile, nonché svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla definizione delle politiche giovanili in sede comunitaria;

i) esame dei rapporti e delle proposte elaborate dal Consiglio nazionale della gioventù di cui all'articolo 5 e acquisizione del parere del Consiglio stesso sugli schemi di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

Art. 7.

(Osservatorio e rilevazioni statistiche)

1. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b), c), e) ed f), per la raccolta e il coordinamento dei dati il Dipartimento si avvale di un osservatorio istituito allo scopo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione ed il funzionamento del suddetto osservatorio.

2. Nel programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito, d'intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili, un apposito progetto per la rilevazione e la diffusione, in via permanente, di dati statistici attinenti alla condizione giovanile.

3. Per la rilevazione dei dati di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) si avvale del sistema statistico nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 15 è stabilito l'ammontare dell'onere relati-

vo alla rilevazione e diffusione dei dati, che è posto a carico del bilancio del Dipartimento per le politiche giovanili.

4. L'ISTAT trasmette periodicamente al Dipartimento per le politiche giovanili i dati di cui al comma 2 del presente articolo e le relative elaborazioni statistiche. Alla trasmissione e all'accesso ai suddetti dati si applicano le disposizioni per la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 8.

(Programma pluriennale di interventi a favore dei giovani)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio nazionale della gioventù di cui all'articolo 5, predispone un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 1. Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. Il programma determina gli obiettivi minimi da raggiungere, al termine del periodo di riferimento, da parte delle amministrazioni interessate nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e della relativa formazione, dell'imprenditoria giovanile, della realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità e degli scambi giovanili, delle pari opportunità per le giovani, dell'informazione e dell'educazione relativa ai temi della sessualità, dell'attuazione di iniziative per il benessere di giovani in particolari condizioni, con prioritario riferimento ai giovani detenuti, ai giovani ospedalizzati, ai giovani espletanti gli obblighi di leva. Gli obiettivi sono determinati secondo indici e *standard* differenziati per regione e, eventualmente, per ambiti territoriali interni alle singole regioni, con attribuzione di

carattere prioritario agli interventi da attuare nelle zone riconosciute come particolarmente caratterizzate da fenomeni gravi di disagio giovanile nel campo della scolarizzazione, dell'inserimento lavorativo e sociale, della criminalità giovanile e della diffusione delle tossicodipendenze.

3. Alle spese necessarie per la realizzazione dei progetti da includere nel programma di cui al presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Qualora si prevedano spese maggiori, alla quantificazione delle medesime si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla condizione giovanile nel Paese, in cui è precisato lo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma e sono indicate le iniziative legislative ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma medesimo con le relative priorità.

5. In casi di particolari gravità ed emergenza inerenti alla condizione giovanile si procede ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. In applicazione dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario del Governo nella regione assicura unità di indirizzo e verifica l'azione amministrativa nell'attuazione del programma di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Competenze delle regioni e delle province)

1. In armonia con il programma triennale di interventi di cui all'articolo 8, ciascuna regione approva, sentito il consiglio regionale della gioventù di cui all'articolo 3, un programma di interventi in favore dei giovani. Il programma, da attuarsi tramite

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli enti locali competenti, si articola in progetti di intervento riguardanti:

a) l'inserimento sociale dei giovani, l'associazionismo, il volontariato giovanile, lo sport e il tempo libero;

b) la formazione professionale e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

c) le iniziative volte a favorire la piena utilizzazione e la migliore distribuzione nel territorio delle strutture scolastiche, ferme restando, per le scuole statali, le procedure di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) la valorizzazione e l'accessibilità al pubblico giovanile di musei e biblioteche di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) le iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile;

f) le iniziative di competenza regionale nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 8.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla raccolta dei dati concernenti la condizione giovanile, alle relative elaborazioni e alla conseguente diffusione delle informazioni. Promuovono e coordinano altresì progetti, programmi ed iniziative a dimensione sovracomunale in favore dei giovani.

Art. 10.

(Determinazione dei contributi)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, determina il contributo da erogare al Consiglio nazionale della gioventù e ripartisce tra le varie regioni le somme necessarie al funzionamento dei rispettivi consigli regionali della gioventù.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni annui, si provvede, per gli anni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.